



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO di STRADELLA
 (Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado)
 Via Repubblica,48 27049 STRADELLA
 tel. 0385/48053 0385/48136 - fax 0385/246190
 C.F. 93012910183 Cod. Mecc. PVIC822002
 e-mail: pvic822002@istruzione.it PEC: pvic822002@pec.istruzione.it
 SITO: www.istitutocomprensivostradella.it

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Il giorno 23 novembre 2015 alle ore 13.00 nella sede dell'Istituto Comprensivo viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRADELLA (PV).
 Sono presenti:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore dott. Bobba Anna

PARTE SINDACALE

RSU

Dragoni Maria Cristina

Maia Enrica

Leone Francesca

SINDACATI

FLC/CGIL.....

SCUOLA

TERRITORIALI CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA.....

- Visti i dati forniti dall'Amministrazione;
- VISTA la nota Miur prot. n. 13439 del 11/09/2015 Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (Programma annuale 2015 periodo sett/dic. 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2016 periodo gennaio - agosto 2016
- VISTA la nota prot. n. 2787 del 5/03/2015 - Area a forte processo immigratorio a.s. 2014/15 integrato dalla nota Miur prot. n. 17012 del 10/11/2015
- VISTO il Piano di riparto alla data del 09/11/2015 stampato da Noipa
- Vista la nota Miur prot. 16429 del 5/11/2015 - Risorse erroneamente assegnate a.s. 2014/15 - Attività sportiva scolastica .
-
- VISTO il CCNL in vigore;

FIRME

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo di Stradella, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti dalla data di stipula e ha validità per l'anno scolastico 2015/16
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Competenze degli Organi Collegiali

1. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO. CC. per quanto di competenza.

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art.2
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta -- anche via mail con il consenso delle parti - e deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

5. L'apertura delle trattative per il rinnovo della contrattazione integrativa di istituto va effettuata, di norma, a cura del Dirigente scolastico entro il 15 settembre.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto, fatto salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 7 – Informazione preventiva e concertazione

1. Sono oggetto di informazione preventiva le materie previste dai contratti e dalle norme di legge. Nello specifico, le seguenti materie, ex art. 6 c. 2 del CCNL:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie, ex art. 6 c.2 h, i, m del CCNL:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Nel rispetto delle competenze degli OO. CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
4. Ricevuta l'informazione preventiva, limitatamente alle materie che attengono al rapporto di lavoro, la RSU e i rappresentanti delle OO. SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione.
5. La procedura di concertazione ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative; la procedura

di concertazione si conclude entro 15 giorni dalla richiesta ed in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative.

6. Nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

Art. 8 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le materie previste dai contratti e dalle norme di legge.

Nello specifico, le seguenti materie:

- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso la scuola media "Depretis", e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nella scuola media "Depretis" concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro


1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso della sede principale e il funzionamento del centralino telefonico della segreteria, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto in primis della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.



Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. La Scuola assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.



FIRME  


TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale comunicazione da parte della Segreteria.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.



TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 15 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
- a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali economie del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti

Le risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro sono comunicate con informazione preventiva e successiva ma non rientrano nelle materie contrattuali. Ci si riferisce in particolare al contributo del Comune di Portalbera e di Arena Po (non ancora quantificato).

Art. 16 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a
- | | | |
|--|---|---------------|
| a. FIS | € | 49.295,75 L.D |
| b. Funzioni strumentali al POF | € | 4.530,55 L.D |
| c. Fondi AFPI a.s. 14/15 | € | 2.069,84 L.D |
| d. Attività complementari ed. fisica | € | 903,21 L.D |
| e. Incarichi specifici del personale ATA | € | 2.984,85 L.D |
| f. Ore eccedenti in sostituzione docenti assenti | € | 2.880,86 L.D |

L'utilizzo dei predetti Fondi viene definito in base ai criteri stabiliti negli accordi 1-2- 3. .

Art. 17 – Economie anni scolastici precedenti

Le economie a.s. 14-15 come da piano di riparto Noipa alla ata del 09/11/2015 corrispondono ai seguenti importi:

Tali somme dovrebbero corrispondere ai seguenti importi:

Economie FIS anni precedenti:	€.	5.294,92 LD
Economie Funz.strum.	€	553,65 L.D.
Economie Fondi AFPI:	€	31,09 L.D
Economie attività complementari ed. fisica:	€	17,45 L.D
Economie Ore eccedenti:	€.	1.466,36 L.D

Art. 18 – Clausola di salvaguardia

Le economie saranno utilizzate solo al momento della loro effettiva disponibilità. Le ipotesi di utilizzo delle economie degli anni scolastici precedenti contenute nella presente contrattazione avranno effetto solo una volta acquisita la certezza del loro impiego.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 19 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 20 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16 b,c,d,e,f, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. L'ammontare complessivo del Fis 2015/16 è pari ad € 49.295,75 L.D.
3. All'ammontare complessivo del fis si detrae la quota relativa all'indennità di direzione del Dsga (corrispondente ad € 4.620,00 L.D) La differenza di € 44.675,75 è assegnata per le attività del personale docente un importo corrispondente al 71 % pari ad € 31.719,78 LD) e per le attività del personale ATA un importo corrispondente al 29% pari ad € 12.955,97 L.D.
4. Le economie indicate nell'art. 17 corrispondono ad € 7.363,47 di cui € 5.294,92 (avanzo fis 2014/15) e sarà utilizzato nella misura del 71% pari ad € 3.759,40 per le attività del personale docente e nella misura del 29% pari ad € 1.535,52 per le attività del personale ata.

Art. 21 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale delle attività, vengono definiti i seguenti stanziamenti:
 - a. Somma necessaria per corrispondere l'indennità di direzione - quota variabile, pari a € 4.620,00 L.D.
Si conferma anche per l'a.s. 2015/16 che l'importo sarà detratto a monte dal Fondo complessivo.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite **al personale docente**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate nell'accordo 1 allegato alla presente ipotesi e che ne costituisce parte integrante:
 - a. Somma necessaria per i compensi dei collaboratori del dirigente scolastico di € 3.500,00 cadauna;
 - b. Ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero € 8.365,00
Somma necessaria a riconoscere il "Attività funzionali all'insegnamento" € 9.881,99
Sono comprese in questa voce:
 - commissioni
 - docenti referenti
 - docenti responsabili di sede
 - coordinatori del cdcCompensi per personale docente per ogni altra attività (Progetti) € 10.232,19

3. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate nell'accordo 3 allegato alla presente ipotesi e che ne costituisce parte integrante:

La quota destinata agli Assistenti amministrativi è pari al 25% della quota Fis/ATA (pari ad € 3.622,87L.D).

La quota destinata ai Collaboratori scolastici è pari al 75% della quota Fis/ATA (pari ad € 10.868,62L.D).

Per i collaboratori scolastici si propone l'ulteriore suddivisione:

1 Somma per compensi per prestazioni aggiuntive per Progetti del POF e sostituzione colleghi assenti: € 2.000,00

2 Somma per compensi per ogni altra attività deliberata nel POF (prescuola, incarichi particolari come il servizio posta, magazzino, piccola manutenzione, pulizia straordinaria): € 3.618,62

3 Somma per compensi per flessibilità, turnazione € 5.250,00

Nel caso in cui gli importi contrattati dovessero essere decurtati, per qualsiasi motivo, dal MIUR o non effettivamente corrisposti nella loro totalità, gli importi contrattati sarebbero ridotti in proporzione.

Art. 22 - Conferimento degli incarichi




1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

CAPO III – PERSONALE DOCENTE

Art. 23 – Individuazione dei docenti

Contratto collettivo integrativo Istituto Comprensivo di Stradella a.s. 2015-16

FIRME:



Pagina 8

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari tenendo conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, delle disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.

CAPO IV - PERSONALE ATA

Art. 24 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 25 - Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNI, da attivare nella istituzione scolastica.

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono distribuite come da accordo 2 allegato alla presente ipotesi e che ne costituisce parte integrante:

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNI, all'art. 73 e dalle norme successive.
6. In caso di mancata individuazione del RLS, da parte delle rsu, il Dirigente scolastico acquisisce a verbale la mancata designazione da parte rsu e trasmette alle sigle sindacali provinciali la comunicazione.

Art. 27 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 28 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. Alle figure sensibili viene destinato un budget gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell'istituzione scolastica.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 30 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Eduffon